



Camera di Commercio
Frosinone



Camera di Commercio
Rieti

CONVENZIONE TRA LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FROSINONE E LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RIETI PER LA COSTITUZIONE TEMPORANEA DI UN UFFICIO UNICO DI SEGRETERIA GENERALE

L'anno **duemilaquindici**, il giorno 23 del mese di novembre, tra la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di **Frosinone** (di seguito Camera di Commercio di Frosinone), rappresentata dal **Presidente Marcello Pigliacelli**, e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di **Rieti** (di seguito Camera di Commercio di Rieti), rappresentata dal **Presidente Vincenzo Regnini**;

PREMESSO

- che l'Ufficio di Segreteria Generale della Camera di Frosinone, resterà vacante a partire dal 1° dicembre 2015 e l'Ente si troverà privo della figura dirigenziale di vertice;
- che la Camera di Commercio di Frosinone, nelle more dell'espletamento della selezione per la designazione del nuovo Segretario Generale ed in assenza in organico di dipendenti con qualifica dirigenziale, deve garantire l'esercizio delle funzioni di vertice dell'Amministrazione come previsto dall'articolo 20 della legge 29.12.1993 n. 580 come modificato dal D.Lgs. del 15.2.2010, n.23;
- che la vigente normativa consente la costituzione di uffici in comune tra Camere di Commercio, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di organizzazione e dei servizi della Camera di Commercio di Frosinone e dell'art. 12 del Regolamento di organizzazione e dei servizi della Camera di Commercio di Rieti e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 15 della legge 7.8.1990, n. 241;
- che l'art. 3 della legge 29.12.1993, n. 580, come modificato dal D.Lgs. del 15.2.2010, n.23, attribuisce autonomia agli Enti camerali circa la disciplina del proprio ordinamento e organizzazione, in conformità con i principi previsti dalla legge;
- che detta forma associata di esercizio delle funzioni deve essere disciplinata da apposita convenzione;

si conviene quanto segue:

art. 1

Oggetto e fine

1.1 La Camera di Commercio di Frosinone e la Camera di Commercio di Rieti stipulano la presente convenzione allo scopo di costituire, in via temporanea, un ufficio unico di Segreteria Generale per l'esercizio in comune delle funzioni di Segretario Generale.

art. 2

Modalità operative

2.1 Con la presente convenzione le due Camere di Commercio prevedono che il Segretario Generale della Camera di Commercio di Rieti, dr. Giancarlo Cipriano, presti la sua opera in entrambi gli Enti.

2.2 Le prestazioni lavorative del Segretario Generale saranno articolate in modo da assicurare lo svolgimento delle proprie funzioni a favore di ciascuna Camera di Commercio tenuto conto della complessità delle problematiche degli Enti stessi ed in funzione delle specifiche esigenze emergenti nel periodo.

2.3 A tal fine, il dr. Giancarlo Cipriano assicurerà una presenza presso la Camera di Frosinone due volte a settimana, salvo specifiche esigenze emergenti nelle attività degli Enti. In caso di impedimento o assenza, l'operatività ordinaria sarà garantita dai funzionari in servizio presso la Camera di Frosinone muniti di apposita delega.

2.4 Indipendentemente dalla presenza fisica in sede, il Segretario generale potrà assicurare, per le rispettive Camere di commercio, il proprio supporto, l'esame e la sottoscrizione degli atti di propria competenza mediante il più ampio utilizzo degli apparati informatici e telematici in uso dagli Enti camerali, nonché dei dispositivi di firma elettronica e degli strumenti tecnologici di condivisione dei documenti e della possibilità di partecipare alle riunioni tramite i sistemi di videoconferenza o teleconferenza o altri sistemi equivalenti, in linea con le previsioni del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

art. 3

Rapporti finanziari

3.1 I rapporti finanziari tra gli Enti sono regolati dalla presente convenzione.

3.2 Il rimborso delle spese sostenute dal Segretario Generale per l'accesso alla sede della Camera di Commercio di Frosinone, ivi incluse le spese di vitto e alloggio, è posto a carico di quest'ultima e liquidato direttamente al Segretario Generale, se anticipato a proprie spese, ovvero alla Camera di Commercio di Rieti, se la missione è effettuata con mezzi o oneri a carico di quest'ultima.

art. 4

Forme di consultazione

4.1 Le forme di consultazione tra le Camere di Commercio convenzionate sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Presidenti, anche mediante l'utilizzo di sistemi di videoconferenza o teleconferenza, che opereranno, in accordo con il Segretario Generale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria Generale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

4.2 Parimenti, sarà compito dei Presidenti determinare, in accordo con il Segretario Generale, le concrete modalità di svolgimento del servizio di Segreteria Generale in forma associata (eventuali rimodulazioni delle giornate di presenza del Segretario Generale nelle rispettive Camere di Commercio ed ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale).

art. 5

Durata e cause di scioglimento

La presente convenzione ha durata per il periodo di sei mesi, eventualmente rinnovabile, a decorrere dal 1° dicembre 2015. La convenzione sarà eventualmente prorogata di sei

mesi in sei mesi, ovvero parzialmente, e comunque non oltre la conclusione del procedimento di selezione e nomina del nuovo Segretario Generale della Camera di Commercio di Frosinone.

Essa potrà, peraltro, essere risolta in qualsiasi momento, per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi adottati dalle due Camere di Commercio;
- recesso unilaterale di una delle Camere di Commercio convenzionate, da adottare con atto deliberativo e con un preavviso di almeno 30 giorni, fatta salva la possibilità di anticipare tale termine previo accordo tra i Presidenti;
- nel caso in cui la procedura di selezione del nuovo Segretario Generale della Camera di Frosinone si concluda prima del termine di scadenza previsto.

Alla scadenza della convenzione, il Segretario Generale tornerà a ricoprire con esclusività l'Ufficio di Segreteria Generale della Camera di Commercio di Rieti.

art. 6

Trattamento economico

La Camera di Commercio di Frosinone verserà alla Camera di Commercio di Rieti, a titolo di rimborso dei costi di retribuzione del Segretario Generale, la somma di € 35.000,00 (trentacinquemila/00) da liquidare al termine di ogni semestre oggetto della convenzione. In caso di interruzione della convenzione, l'importo da versare verrà calcolato in ragione delle frazioni di durata della Convenzione.

art. 7

Registrazione

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi della vigente normativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

23 novembre 2015

**Il Presidente della Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di
Frosinone**

Marcello Pigliacelli

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7
marzo 2005, n. 82 "Codice
dell'amministrazione digitale" e s.m.i.

**Il Presidente della Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di
Rieti**

Vincenzo Regnini

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7
marzo 2005, n. 82 "Codice
dell'amministrazione digitale" e s.m.i.